

COMUNE DI MONTENERODOMO

Provincia di Chieti

**Parere dell'Organo di Revisione su
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA'
E ORGANIZZAZIONE**

2025 – 2027

(art. 6, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. DI MATTEO ROBERTO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 21/03/2025.

Il sottoscritto Dott. Roberto Di Matteo, revisore unico del Comune di Montenerodomo (CH) nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 nella seduta del 18.11.2024;

- visto il **“Piano Integrato di attività e organizzazione 2025-2027 (art. 6, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)”**
- visto il parere rilasciato con verbale n.2 del 10/02/2025

PREMESSO

- l'art.19, c.8 L. 28 dicembre 2001, n.448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art.39, L. n.449/1997 (Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482) e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art.4, c.2 D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

RICHIAMATI IN PARTICOLARE

- Il D.M. 17 Marzo 2020, applicativo dell'art.33, D.L. n.34/2019, ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- L'art.57, c.3-septies, D.L. 14 Agosto 2020 n.104
- L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Piano integrato di attività e organizzazione) e gli altri atti di programmazione di natura prettamente finanziaria; atteso che il “PIAO” costituisce una rilevante innovazione introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allo scopo «di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (ad esempio, il piano triennale dei fabbisogni, il piano della performance, il piano di prevenzione della corruzione ed il piano organizzativo del lavoro agile), racchiudendoli in un unico atto»;
- Richiamata la giurisprudenza contabile, secondo cui, in estrema sintesi, «occorre rispettare il comma 5 dell'art.163 TUEL, che consente di poter procedere all'assunzione di spese correnti, come anche quelle relative all'assunzione di personale, nel limite dei dodicesimi»

(cfr., Sez. Contr. Puglia, deliberazione n. 37/2020/PAR nonché Sez. Contr. Campania, deliberazione n. 28/2020/PAR);

Visto il “**Piano Integrato di attività e organizzazione 2025-2027 (art. 6, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)**” e la **variazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025/2027** e il relativo piano occupazionale,

Dato atto in particolare che il **nuovo piano occupazionale 2025/2027** prevede complessivamente n. 2 posti da ricoprire mediante l'utilizzo di graduatorie già in vigore di altri enti oppure tramite procedure concorsuali; nello specifico n.1 part-time Categoria D Area dei Funzionari ad Elevata Qualificazione e n.1 part-time Categoria C Area degli Istruttori

PRESO ATTO E RILEVATO

- che è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

- visto il D.Lgs 165/2001;
- visto il d.Lgs. 267/2000;
- visto il D.P.C.M. 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di Fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;
- visto il D.M. 17 marzo 2020

ACCERTA

- 1) Che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025/2027 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) Che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.19, c.8 L. n.448/2001 e dell'art. 4, c.2 D.M. 17 marzo 2020.


L'Organo di Revisione
Dott. Roberto Di Matteo